



**COMUNE DI
CASTELLETTO SOPRA TICINO**

**PROVINCIA DI NOVARA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Via S. Pertini 27 - tel 0331 971000 - fax 0331 971053
E-mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it

Ord. N° 60 / 2017

Prot. 19873

OGGETTO: Divieto sosta parcheggio stazione e XXV Aprile per disinfestazione Popillia japonica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che la regione Piemonte ha comunicato che giovedì 13 luglio p.v. provvederà al operazioni di disinfestazioni di contenimento della diffusione della Popillia japonica presso le aree adibite a parcheggio in via stazione e via XXV Aprile

Dato atto che occorrerà pertanto inibire la sosta si tali parcheggi dalle ore 07:30 di giovedì 18 alle ore 08:00 di sabato 15 per permettere le operazioni di cui sopra ed a tutela della salute pubblica.;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 109;

Attesa la propria competenza in forza del provvedimento di nomina a Responsabile del Servizio Prot. 33961 del 21/12/2016;

Per i motivi espressi in premessa.

ORDINA

**DALLE ORE 07:30 DI GIOVEDI' 13 LUGLIO ALLE 08:00 DI SABATO 16 LUGLIO 2017
NELLE AREE DI SOSTA DI VIA STAZIONE E DI VIA XXV APRILE FRONTE "A. Frank"
DALLE ORE 08:30 E SINO AL TERMINE DELL'INTERVENTO
E' DISPOSTO UN DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**

DISPONE CHE

- E' fatto obbligo all'area tecnica settare lavori pubblici di provvedere alla posa di idonea segnaletica di divieto a norma del vigente Codice della Strada,
- Copia della presente sia pubblicata all'Albo Pretorio
- Copia della presente sia trasmessa alla Regione Piemonte camerano@ipola.org
- Gli organi di cui all'art.12 del D,Lgs 285/1992 (espletamento dei servizi di polizia stradale) sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza.

AVVISA

1. Avverso alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni oppure al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.
2. Avverso la collocazione della segnaletica di cui alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici entro e non oltre il sessantesimo giorno computato dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del presente atto, con le modalità previste dall'art.37 del D.L.vo 285/92 e dal D.P.R. 495/92.

Castelletto Sopra Ticino, lì 11 luglio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Lorenzo Maffioli

